COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CON SEDE IN ROMA

Art. 2

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Il patrimonio dell'istituto e' costituito:

a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore; Banca nazionale del lavoro, ente fondatore; Cassa depositi e prestiti; Consorzio di credito per le opere pubbliche; Istituto nazionale delle assicurazioni; Monte dei Paschi di Siena; Istituto bancario S. Paolo di Torino; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banco di Sardegna;

b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;

c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.(5)

Versione in vigore dal 3 gennaio 1989, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma
Estremi	Legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La L. 29 dicembre 1988, n. 555 nel modificare l'art. 1 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al 2 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-istituto-per-il-credito-sportivo-con-sede-in-roma/art-2-comma-abrogato-dal-d-lgs-1-settembre-1993-n-385/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it